

Baloise Fonds Plan

La soluzione di previdenza flessibile unit-linked

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2017

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali da pagina 8

Gentile cliente,

Le informazioni sul prodotto consentono di acquisire familiarità con la documentazione contrattuale. Esse contengono infatti le informazioni di base su Baloise Fonds Plan, la soluzione di previdenza flessibile unit-linked. Le informazioni dettagliate, che determinano la base e l'estensione dei diritti e doveri reciproci, si trovano all'interno del contratto di assicurazione (polizza) e nelle rispettive condizioni contrattuali.

Il contratto di assicurazione è soggetto al diritto svizzero.

La vostra previdenza ci sta a cuore e ve lo dimostriamo con...

- interessanti opportunità di rendimento
- una prestazione garantita in caso di decesso
- una flessibilità elevata

Per ulteriori informazioni sul Mondo della sicurezza della Basilese consultare il sito www.baloise.ch

1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Basilese Vita SA, Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel. L'indirizzo web della Basilese Vita SA è www.baloise.ch

2. Contraente, persona assicurata e beneficiario

Il contraente è la persona fisica o giuridica che cerca copertura assicurativa per sé o per altre persone e che, a questo scopo, stipula un contratto di assicurazione con la Basilese Vita SA. Il contraente è il partner contrattuale della Basilese Vita SA.

La persona assicurata è la persona fisica la cui vita o salute è assicurata.

Il beneficiario è la persona fisica o giuridica, designata dal contraente, che ha diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione al verificarsi dell'evento assicurato.

3. Soluzione previdenziale Baloise Fonds Plan

Baloise Fonds Plan è un'assicurazione sulla vita unit-linked finalizzata sia alla previdenza sia alla protezione finanziaria in caso di decesso o incapacità di guadagno. La gamma di opportunità d'investimento messa a disposizione comprende in primo luogo fondi comuni d'investimento, ma possono essere presenti anche portafogli interni della Basilese Vita SA o altri valori di riferimento. In queste informazioni sul prodotto e nelle condizioni contrattuali le diverse opportunità d'investimento sono definite quote. All'inizio del contratto è il contraente stesso a decidere in base al proprio profilo d'investimento in quali quote investire il premio di risparmio. Nel corso della durata contrattuale egli può adeguare la ripartizione delle quote in funzione di eventuali cambiamenti della capacità di rischio e della propensione al rischio. La soluzione previdenziale Baloise Fonds Plan soddisfa anche le elevate esigenze di flessibilità di un'assicurazione sulla vita, orientata al ciclo di vita del cliente, e coniuga in modo ideale previdenza e agevolazioni fiscali.

Baloise Fonds Plan è finanziata da un premio unico o da premi periodici che possono essere pagati con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile. La Basilese Vita SA garantisce una prestazione in caso di decesso della persona assicurata. A seconda delle esigenze individuali di protezione finanziaria, è possibile includere coperture assicurative supplementari in caso di decesso o incapacità di guadagno (esonero dal pagamento dei premi in caso d'incapacità di guadagno oppure rendite per incapacità di guadagno).

Un'assicurazione sulla vita è caratterizzata di solito da una lunga durata contrattuale. Nel corso del ciclo della vita – ingresso nel mondo del lavoro, vita di coppia, figli, abitazione di proprietà o soggiorno all'estero – cambia anche l'estensione della copertura assicurativa necessaria. Su richiesta del contraente e previa approvazione della Basilese Vita SA, grazie a Baloise Fonds Plan è sempre possibile trovare la soluzione adeguata.

Gestione delle quote

Per l'investimento del premio di risparmio la Basilese Vita SA mette a disposizione una selezione di quote nella previdenza vincolata (pilastro 3a) e nella previdenza libera (pilastro 3b) che possono differire le une dalle altre. La Basilese Vita SA può ampliare o ridurre in qualsiasi momento le quote offerte.

Nel corso della durata contrattuale il contraente può ridistribuire in qualsiasi momento le quote detenute in base all'offerta attuale.

Le eventuali retrocessioni che la Basilese Vita SA in quanto titolare delle quote riceve da parte di coloro che forniscono le quote stesse, sono interamente assegnate ai rispettivi contratti di assicurazione e dedotte dalle spese di gestione del contratto.

La Basilese Vita SA informa annualmente sullo stato delle quote detenute e sulla ripartizione delle quote precedentemente scelta.

Cambio di pilastro 3a/3b

In caso di necessità, con Baloise Fonds Plan è possibile collegare un contratto di assicurazione della previdenza vincolata (pilastro 3a) a uno della previdenza libera (pilastro 3b). In questo modo si garantisce che la copertura assicurativa convenuta alla stipula del contratto venga mantenuta per l'intera durata del contratto, anche quando, ad esempio, in caso di cessazione dell'attività lucrativa il pagamento dei premi passa dal pilastro 3a al pilastro 3b. In caso di passaggio da un pilastro all'altro, le basi di calcolo rimangono invariate.

A prescindere dal pilastro (3a o 3b) in cui è stata stipulata Baloise Fonds Plan, i premi futuri possono essere trasferiti nell'altro pilastro 3 anni dopo l'inizio del contratto e fino a 5 anni prima della scadenza del contratto, a condizione che siano rispettate le condizioni di base legali. Se i premi per il contratto di assicurazione del pilastro 3b non vengono corrisposti per almeno 5 anni consecutivi senza variazioni d'importo, tali pagamenti sono di norma soggetti alla tassa di bollo sui premi dell'assicurazione sulla vita. È importante inoltre tenere presente che, una volta avvenuto il cambiamento del pagamento dei premi, le rispettive prestazioni derivanti da entrambi i contratti di assicurazione (pilastro 3a e pilastro 3b) saranno tassate in modi diversi.

Versamenti supplementari nel pilastro 3a

Durante il periodo di validità contrattuale, il contraente, nel caso in cui ad esempio avviasse un'attività lucrativa indipendente, può effettuare versamenti supplementari nel rispetto degli importi massimi stabiliti per legge o richiedere un trasferimento da un altro istituto di previdenza del pilastro 3a. I limiti e le tariffe attuali applicati sono quelli vigenti al momento del versamento supplementare e validi per l'importo massimo e per la durata minima contrattuale residua.

Pausa di pagamento del premio

Dopo aver pagato almeno 3 premi annui, il contraente può richiedere una pausa di pagamento del premio. In questo caso il processo di risparmio si interrompe fino alla fine dell'anno assicurativo in corso, quindi al massimo per un anno, e le prestazioni in caso di vita e di decesso si riducono di conseguenza. I premi di rischio e di costo sono dovuti anche durante la pausa di pagamento del premio. Per la durata contrattuale complessiva possono essere richieste al massimo 3 pause di pagamento del premio.

4. Moduli di sicurezza

Con Baloise Fonds Plan il contraente può scegliere di includere uno o più moduli consentiti per la copertura assicurativa desiderata. I moduli di sicurezza non sono riscattabili e non possono essere né ceduti né costituiti in pegno singolarmente.

Life Coach

Se per la persona assicurata è stato incluso nel contratto il modulo di sicurezza «Life Coach», in caso di suo decesso il partner (coniuge, partner registrato, partner convivente) e i figli possono avvalersi dei servizi previsti dal modulo. Il valore dei servizi di assistenza, consulenza e di organizzazione offerti è limitato a 10 000 CHF. Ha validità il catalogo delle prestazioni della Basilese Vita SA in vigore al momento del decesso. I servizi indicati non possono essere riscossi sotto forma di prestazioni pecuniarie.

Pagamento immediato in caso di decesso

In caso di decesso della persona assicurata, presentando un atto ufficiale di morte i beneficiari possono richiedere entro 5 giorni lavorativi un pagamento immediato per un massimo di 10 000 CHF della prestazione

stabilita in caso di decesso. Questo pagamento immediato sarà detratto dalla prestazione assicurativa che verrà corrisposta previa presentazione della documentazione e dei certificati necessari.

Garanzia di assicurabilità

Grazie alla garanzia di assicurabilità, nel corso della durata contrattuale il contraente può richiedere un aumento limitato delle prestazioni assicurative, senza necessità di un nuovo esame dello stato di salute della persona assicurata.

5. Regime fiscale

In generale

Le seguenti informazioni sul regime fiscale, applicabile ad assicurazioni sulla vita come Baloise Fonds Plan, si basano sulle disposizioni di legge vigenti al momento della redazione di questo documento informativo e delle condizioni contrattuali, e valide per le persone con domicilio in Svizzera (ultimo aggiornamento: dicembre 2016). La Basilese Vita SA non risponde della correttezza né della completezza delle seguenti informazioni. Ciò vale in modo particolare per eventuali modifiche alla legislazione fiscale.

Diritto alla deduzione dei premi

Nella previdenza vincolata (pilastro 3a), i premi sono deducibili dal reddito fino all'importo massimo stabilito per legge.

Nella previdenza libera (pilastro 3b), i premi sono deducibili nell'ambito della deduzione forfetaria.

Imposta sul reddito

Nel pilastro 3a, la prestazione in caso di vita o di decesso viene tassata separatamente dagli altri redditi.

Nel pilastro 3b, la prestazione in caso di vita o in caso di riscatto è esente dall'imposta sul reddito. Se l'assicurazione viene finanziata con un premio unico, devono essere soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- al momento del pagamento la persona assicurata ha già superato il 60° anno di età
- il contratto è stato stipulato prima del compimento del 66° anno di età
- il rapporto contrattuale è durato almeno 5 anni.

Imposta patrimoniale

Durante il periodo di validità contrattuale, il valore di riscatto di un'assicurazione di capitale del pilastro 3b è soggetto all'imposta patrimoniale cantonale e comunale. La Confederazione non riscuote tale imposta.

Tassa di bollo

Se l'assicurazione viene finanziata con un premio unico, la Confederazione riscuote una tassa di bollo pari al 2,5% del premio unico.

6. Riserva matematica

La riserva matematica è costituita dagli accantonamenti attuariali necessari alla Basilese Vita SA per adempiere ai suoi obblighi futuri. Nel caso di Baloise Fonds Plan, la riserva matematica corrisponde alle quote detenute.

7. Partecipazione alle eccedenze

Gli elementi caratteristici dell'assicurazione sulla vita sono i premi e le prestazioni assicurative convenuti per una lunga durata contrattuale. Questo tipo di assicurazione richiede un calcolo tariffario prudente. Le ipotesi della Basilese Vita SA in merito all'andamento dei rischi assicurati e dei costi possono comportare eccedenze, di rischio o di costo, a cui partecipano i contraenti.

Nel quadro delle disposizioni del Codice delle obbligazioni e della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, la Basilese Vita SA calcola l'importo della partecipazione alle eccedenze annuali che spetta complessivamente ai contraenti. Questo importo viene assegnato al fondo eccedenze per essere poi ripartito tra i singoli contraenti nell'ambito della partecipazione alle eccedenze e nel rispetto delle disposizioni di legge. Per la ripartizione delle eccedenze, la Basilese Vita SA raggruppa i contratti con le stesse o simili caratteristiche tenendo conto del loro contributo alle eccedenze annuali del passato, nonché di quello che ci si può aspettare per il futuro.

L'entità della partecipazione alle eccedenze dipende da molti fattori non prevedibili – in particolare a causa della lunga durata dei contratti – sui quali la Basilese Vita SA può influire solo in modo limitato. La partecipazione alle eccedenze, quindi, non può essere garantita.

Con Baloise Fonds Plan le eventuali eccedenze di rischio e di costo vengono investite in quote supplementari.

8. Inizio del contratto e della copertura assicurativa definitiva

L'offerta della Basilese Vita SA rappresenta sempre un suggerimento, ovvero un invito al cliente interessato a presentare una proposta di stipula. L'offerta non presuppone ancora la volontà della Basilese Vita SA di stipulare un contratto, consente tuttavia al cliente di avere un quadro generale della soluzione previdenziale desiderata.

Se il cliente è interessato alla soluzione assicurativa suggerita, egli può presentare una proposta per la stipula del rispettivo contratto. La proposta del cliente rappresenta quindi una dichiarazione di volontà finalizzata alla stipula di un contratto di assicurazione concreto. Il contraente rimane vincolato alla proposta di assicurazione per 14 giorni. In caso di necessità di un esame medico, questo vincolo si estende a un periodo di 4 settimane.

La verifica della proposta richiede di solito un po' di tempo poiché la Basilese Vita SA deve accertarsi che la somma di rischio sia assicurabile e che lo stato di salute della persona da assicurare consenta l'assunzione del rischio. Affinché in questa fase il proponente non sia costretto a rinunciare alla copertura assicurativa desiderata, la Basilese Vita SA gli concede una copertura assicurativa provvisoria per una durata massima di 2 mesi.

La stipula del contratto avviene con l'accettazione della proposta di assicurazione da parte della Basilese Vita SA e, se nella polizza non è indicata una data successiva, la copertura assicurativa definitiva inizia da subito.

9. Costituzione in pegno e cessione

In qualsiasi momento, il contraente può costituire in pegno o cedere a terzi il suo diritto alle prestazioni assicurative, completamente o solo in parte.

Se è stato stipulato il modulo di sicurezza «Pagamento immediato in caso di decesso», il diritto alla prestazione pari al pagamento immediato massimo non può essere né ceduto né costituito in pegno durante il periodo di validità contrattuale.

Nelle assicurazioni di previdenza vincolata (pilastro 3a), il diritto alle prestazioni previdenziali può essere costituito in pegno solo allo scopo di acquistare un'abitazione di proprietà ad uso personale oppure allo scopo di differire l'ammortamento dei mutui ipotecari gravanti sull'abitazione.

10. Obblighi del proponente e degli aventi diritto

Domande della proposta e domande sullo stato di salute (obbligo di dichiarazione precontrattuale)

Il proponente è tenuto a rispondere alle domande della proposta e a quelle sullo stato di salute in modo completo e veritiero. Questo obbligo inizia con la presentazione della proposta e termina solo con la sua accettazione. Ogni modifica dei fatti costitutivi del rischio subentrata in questo periodo intermedio, in particolare ogni alterazione della salute, deve essere notificata tempestivamente alla Basilese Vita SA. Se il proponente è incerto se dichiarare o meno un fatto costitutivo del rischio, si raccomanda di dichiararlo sempre e comunque. Ciò vale ad esempio per l'attività professionale e lo stato di fumatore o non fumatore della persona assicurata dichiarati al momento della stipula del contratto o in caso di modifiche del contratto. Il mantenimento del contratto e del diritto alle prestazioni può dipendere dalle dichiarazioni del proponente. Infatti, la Basilese Vita SA ha il diritto di recedere dal contratto in caso di risposta non veritiera o incompleta ed è esonerata dall'obbligo di prestazione per i sinistri, se la mancata o inesatta dichiarazione di un fatto costitutivo del rischio ha influito sul verificarsi o sulla entità di tali sinistri. La frode nella giustificazione del diritto alle prestazioni può comportare non solo il rifiuto delle prestazioni stesse, ma anche l'avvio di un procedimento penale.

Notifica al verificarsi dell'evento assicurato

Il contraente o gli aventi diritto devono informare la Basilese Vita SA in merito al verificarsi dell'evento assicurato e giustificare il proprio diritto alle prestazioni. Il decesso della persona assicurata deve essere comunicato il prima possibile e un'incapacità di guadagno deve essere notificata al massimo 3 mesi dopo il suo inizio.

Modifica del domicilio fiscale/dello status SAI oppure dell'obbligo fiscale statunitense/dello status FATCA

Il contraente, in quanto cliente privato o aziendale, è tenuto a comunicare immediatamente alla Basilese Vita SA l'eventuale cambiamento del proprio domicilio fiscale oppure del domicilio fiscale del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i). Inoltre devono essere comunicati alla Basilese Vita SA l'eventuale acquisizione da parte del contraente o del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i) dello status di «soggetto statunitense» o l'eventuale insorgenza per altri motivi dell'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti oppure (caso contrario) il fatto che il contraente o il/i soggetto/i controllante/i (se presente/i) non siano più soggetti all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti. Infine il contraente è tenuto a comunicare immediatamente l'eventuale cambiamento del proprio status SAI/FATCA.

Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una modifica dello status SAI/FATCA, la Basilese Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il contraente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L'obbligo di collaborazione consiste soprattutto nel rispondere in modo veritiero alle domande della Basilese Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.

In determinate circostanze la Basilese Vita SA è tenuta per legge a trasmettere alle autorità fiscali informazioni relative a clienti e contratti. Ciò vale soprattutto per i clienti e gli aventi diritto con un domicilio fiscale all'estero o soggetti all'obbligo fiscale statunitense.

Obbligo fiscale statunitense/FATCA/consenso alla notifica

Nel caso di **persone fisiche**, sono soggetti all'obbligo fiscale negli Stati Uniti soprattutto:

- i cittadini statunitensi e i cittadini statunitensi con doppia nazionalità;
- i cittadini stranieri e gli stranieri senza doppia cittadinanza con domicilio negli Stati Uniti;
- i titolari di un permesso di soggiorno permanente per gli Stati Uniti (ad es. Green Card);
- le persone che stanno trascorrendo o hanno trascorso un lungo periodo negli Stati Uniti;
- oppure coloro che, per altri motivi, sono soggetti all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti.

Questo elenco ha carattere puramente illustrativo e rispecchia la situazione giuridica valida al 1° gennaio 2017. Per la valutazione dell'obbligo fiscale statunitense e/o dello status FATCA è tuttavia determinante esclusivamente il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

Nel caso di **soggetti giuridici** (persone giuridiche, società di persone o simili), per definire l'obbligo fiscale negli Stati Uniti si applicano altre regole: una società con sede negli Stati Uniti è un «soggetto statunitense». Se una società considerata come soggetto giuridico dipende da un soggetto controllante che ha lo status di «soggetto statunitense», questo può essere rilevante ai fini della normativa FATCA. Oltre all'obbligo fiscale negli Stati Uniti deve essere verificato lo status FATCA per il quale trova applicazione la stessa normativa. Anche per i soggetti giuridici vale il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

Se il contraente diventa soggetto all'obbligo fiscale negli Stati Uniti o assume lo status di NPFFI (Non-Participating Foreign Financial Institution) o lo status di NFFE passiva (Non-Financial Foreign Entity) con uno o più soggetti statunitensi controllanti, il caso deve essere notificato all'autorità fiscale statunitense. La Basilese Vita SA chiederà a tale persona il consenso (Waiver) per poter notificare tutti i dati fiscali di rilievo relativi a questo contratto all'autorità fiscale statunitense (IRS). Tra i dati fiscali di rilievo rientra lo status FATCA del contraente e, se esiste e se necessario, anche quello del/dei soggetto/i controllante/i. Se sussiste un obbligo di notifica ed è già stato dato il consenso alla notifica (Waiver), come previsto dalla normativa FATCA la Basilese Vita SA è tenuta a notificare nominalmente i dati all'IRS. Se la persona soggetta all'obbligo fiscale negli Stati Uniti rifiuta di dare il proprio consenso, come previsto dalla normativa FATCA la Basilese Vita SA deve provvedere a una notifica anonima e gli Stati Uniti hanno la possibilità di ricorrere all'assistenza amministrativa internazionale per chiedere informazioni sui contratti notificati anonimamente, sullo status FATCA e/o sul/sui soggetto/i controllante/i.

Se una persona avente diritto in caso di pagamento della prestazione assicurativa o della prestazione alla scadenza, in caso di riscatto (parziale) o di concessione di un prestito su polizza non è stata identificata al momento della stipula del contratto ai fini dell'obbligo fiscale negli Stati Uniti e/o dello status SAI/FATCA, questo deve essere fatto al momento del pagamento. Se una persona destinataria di un pagamento è soggetta all'obbligo di notifica, questa sarà sollecitata a dare il proprio consenso per la notifica all'IRS. In base alla normativa FATCA, la Basilese Vita SA è tenuta a effettuare questa notifica (vedasi paragrafo precedente).

Modifica del detentore del controllo in caso di clienti aziendali

Il contraente (cliente aziendale) è tenuto a dare tempestivamente notifica alla Basilese Vita SA, se i detentori del controllo (persone fisiche) cambiano e/o se i rapporti di partecipazione vengono modificati. Si ritengono detentori del controllo quelle persone fisiche aventi economicamente diritto su una persona giuridica o una società di persone operativa e non quotata in borsa. Si tratta di quelle persone fisiche che controllano in definitiva la società partecipando ad essa direttamente o indirettamente, da sole o in accordo con terzi, con almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto oppure che controllano la società in altro modo.

11. Diritto di revoca

È possibile revocare la proposta di un'assicurazione sulla vita. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue, se la revoca stessa perviene per iscritto alla Basilese Vita SA entro 14 giorni dalla stipula del contratto. In caso di revoca, il contraente è tenuto a sostenere le spese esterne derivanti dalla stipula del contratto, ad esempio quelle della visita medica. Un premio eventualmente già pagato sarà restituito senza interessi.

12. Diritto di disdetta

Il contratto di assicurazione termina con una disdetta da presentare in forma scritta. In particolare, le possibilità di disdetta del contratto di assicurazione sono le seguenti:

Chi effettua la disdetta	Motivo della disdetta	Momento della disdetta	Fine della copertura assicurativa
Contraente	violazione dell'obbligo d'informazione precontrattuale (art. 3 LCA)	entro 4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della violazione dell'obbligo, al massimo un anno dopo la violazione dell'obbligo	al ricevimento della disdetta presso la sede centrale della Basilese Vita SA
Basilese Vita SA	violazione dell'obbligo di dichiarazione precontrattuale (art. 6 LCA)	entro 4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della violazione dell'obbligo	al ricevimento della disdetta da parte del contraente
	frode assicurativa (art. 40 LCA)	subito	al ricevimento della disdetta da parte del contraente
	violazione dell'obbligo d'informare in caso di modifica dello status fiscale statunitense (R21)	subito	al ricevimento della disdetta da parte del contraente

13. Premio

Il premio è il contributo che il contraente è tenuto a pagare per la copertura assicurativa concessa. Il premio di un'assicurazione con formazione di capitale è composto da una quota di risparmio, una quota di rischio e una quota di costo. Il premio di risparmio è finalizzato alla previdenza, mentre il premio di rischio serve ad assicurare i rischi di decesso e d'incapacità di guadagno. Nel premio di un'assicurazione di puro rischio manca la quota di risparmio. Le informazioni riguardanti la durata dell'obbligo di pagamento dei premi, l'importo e la scadenza dei premi nonché il termine di pagamento dei premi sono contenute nell'offerta, nella proposta di assicurazione, nella polizza e nelle condizioni contrattuali.

Il premio per l'assicurazione supplementare in caso di decesso e per la rendita per incapacità di guadagno dipende dallo stato di fumatore o non fumatore della persona assicurata ed è di norma inferiore se la persona assicurata non fuma.

Il premio per la rendita per incapacità di guadagno dipende inoltre dall'attività professionale della persona assicurata.

Il pagamento dei premi può avvenire con cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale. La Basilese Vita SA garantisce l'importo del premio indicato nella polizza per tutta la durata del contratto. In caso di rendita per incapacità di guadagno, la garanzia di premio è limitata a 5 anni.

Il premio può essere versato anche da un deposito premi o da un deposito premi bloccato. Il deposito premi è un conto a interessi gestito dalla Basilese Vita SA per il contraente allo scopo di finanziare i premi periodici futuri ed è quindi vincolato a un contratto di assicurazione. Lo stesso vale anche per il deposito premi bloccato che, tuttavia, si differenzia dal deposito premi per l'impossibilità di effettuare prelievi di capitale, a meno che non venga meno lo scopo per cui è stato aperto lo stesso deposito premi bloccato. In entrambi i tipi di deposito, gli interessi maturati sono soggetti all'imposta sul reddito e il saldo all'imposta patrimoniale. Questi depositi non godono della protezione offerta dal segreto bancario.

In caso di scioglimento anticipato del contratto di assicurazione, il premio è dovuto solo per il periodo che va fino allo scioglimento dello stesso.

14. Conseguenze in caso di mora nel pagamento dei premi

Se il pagamento dei premi non avviene entro il termine stabilito, questo può compromettere il mantenimento della copertura assicurativa o persino dell'intero contratto di assicurazione. Queste sono le conseguenze in caso di mora nel pagamento dei premi:

- fine del contratto di assicurazione
- perdita di componenti contrattuali non trasformabili in caso di trasformazione in un contratto esonerato dal pagamento dei premi;
- interruzione della copertura a seguito della sospensione dell'obbligo di prestazione.

15. Trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi

Se il pagamento dei premi periodici viene sospeso, ma la copertura assicurativa deve essere tuttavia mantenuta in misura ridotta, dopo una determinata durata contrattuale minima il contraente può richiedere la trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi.

Con Baloise Fonds Plan la prestazione minima garantita in caso di decesso si riduce di conseguenza. Per le assicurazioni supplementari in caso di decesso, trasformabili solo una volta pagati 3 premi annui, la base utilizzata per il calcolo del valore di trasformazione è la riserva matematica dalla quale sono state dedotte le spese di stipula non ammortizzate.

16. Riscatto

Dopo una determinata durata minima, il contraente può richiedere il riscatto parziale o totale di un'assicurazione riscattabile a premi periodici.

In caso di riscatto parziale le prestazioni assicurate subiscono una riduzione.

Le regole in base alle quali viene calcolato il valore di riscatto del singolo contratto di assicurazione sono riportate nelle condizioni contrattuali. L'andamento del valore di riscatto è indicato nell'offerta.

17. Prestito (anticipo)

Nella previdenza libera (pilastro 3b), la Basilese Vita SA può concedere al contraente un prestito (anticipo) a condizione che l'assicurazione preveda un valore di riscatto. I crediti in sospeso derivanti dal prestito saranno dedotti dal pagamento della prestazione.

18. Fine del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione termina per motivi previsti dalla legge o dalle condizioni contrattuali.

In particolare il contratto di assicurazione termina:

- se si verifica l'evento assicurato e non vengono erogate prestazioni di rendita per incapacità di guadagno;
- se scade la durata contrattuale prevista;
- se viene revocata la proposta di assicurazione;
- se si verificano gli effetti della diffida in caso di mora nel pagamento dei premi (cfr. la cifra 14);
- in caso di riscatto;
- in caso di disdetta.

19. Protezione dei dati

Per garantire una gestione efficace e corretta dei contratti, la Basilese Vita SA deve ricorrere all'elaborazione elettronica dei dati. Il trattamento dei dati da parte della Basilese Vita SA avviene in conformità alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Clausola di consenso

Ai fini dell'elaborazione dei dati, la proposta di assicurazione contiene una clausola di consenso con la quale il cliente autorizza la Basilese Vita SA al trattamento dei propri dati in conformità alle disposizioni di legge.

Esonero dall'obbligo di mantenere il segreto

La trasmissione di alcuni dati, p.es. tramite un medico soggetto all'obbligo di mantenere il segreto, necessita di una speciale autorizzazione. Nella dichiarazione di consenso è perciò contenuto anche un esonero dall'obbligo di mantenere il segreto.

Elaborazione dei dati

Per «elaborazione» si intende qualsiasi trattamento dei dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usate, come la raccolta, la conservazione, l'uso, la modifica, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese Vita SA elabora i dati rilevanti per la stipula e la gestione del contratto nonché per la liquidazione delle prestazioni, in particolare i dati della proposta e della notifica dei sinistri. Se necessario, la Basilese Vita SA può richiedere informazioni anche a terzi (ad es. altri assicuratori, medici). È altresì possibile un'elaborazione dei dati ai fini dell'ottimizzazione dei prodotti e per finalità interne di marketing.

Scambio dei dati

Nell'interesse di tutti i clienti, se necessario la Basilese Vita SA scambia i dati con altri assicuratori e riassicuratori nazionali ed esteri. La Basilese Vita SA deve poter ricorrere alla trasmissione di dati sia all'interno sia all'esterno di Baloise Group. Questo avviene nel rispetto dello scopo contrattuale e di tutte le altre disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati.

Intermediari

Per l'assistenza e la consulenza dei clienti, gli intermediari hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Basilese Vita SA. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e a rispettare le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati. I broker indipendenti possono consultare i dati elaborati solo se autorizzati dal cliente stesso.

Diritto d'informazione e di rettifica

Secondo la Legge federale sulla protezione dei dati, il cliente ha il diritto di richiedere informazioni per sapere se la Basilese Vita SA elabora i propri dati e di quali dati si tratta. Inoltre, può pretendere la rettifica dei dati inesatti.

20. Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

La Basilese Vita SA rispetta le disposizioni dell'autorità di vigilanza e quelle interne relative all'adempimento degli obblighi di diligenza. Fanno parte di questi obblighi:

- l'identificazione del cliente sulla base di un documento probatorio al momento dell'avvio di relazioni d'affari;
- l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto;
- il controllo di plausibilità delle operazioni e l'accertamento delle circostanze economiche;
- l'accertamento relativo al destinatario del pagamento;
- gli obblighi di documentazione.

21. Reclami

In caso di reclamo rivolgersi a:

Basilese Vita SA
Gestione delle reclamazioni
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800

Fax: +41 58 285 90 73

E-mail: reclamazioni@baloise.ch

Condizioni contrattuali

Condizioni contrattuali particolari per Baloise Fonds Plan

FP1

Prestazione in caso di vita

Se la persona assicurata è in vita al termine del contratto, ha diritto alle quote detenute.

FP2

Prestazione in caso di decesso

→ Prima dei 2 anni e ½ di età

Il pagamento derivante da tutte le assicurazioni stipulate con la Basilese Vita SA è limitato a 2500 CHF. Se la somma dei premi, più il 5% di interessi su di essi, pagati per l'assicurazione con formazione di capitale supera questo limite, viene rimborsata la somma dei premi più gli interessi.

→ Tra i 2 anni e ½ e i 12 anni di età

Il pagamento derivante da tutte le assicurazioni stipulate con la Basilese Vita SA è limitato a 20000 CHF. Se la somma dei premi, più il 5% di interessi su di essi, pagati per l'assicurazione con formazione di capitale supera questo limite, viene rimborsata la somma dei premi più gli interessi.

→ Dai 12 anni di età in poi

Se la persona assicurata decede nel corso della durata contrattuale, i beneficiari hanno diritto alle quote detenute o comunque almeno al capitale garantito in caso di decesso.

FP3

Valore di riscatto

→ Assicurazioni a premi periodici e assicurazioni trasformate in assicurazioni esonerate dal pagamento dei premi

Nel caso delle assicurazioni e delle componenti assicurative a premi periodici, ma anche delle assicurazioni trasformate in assicurazioni esonerate dal pagamento dei premi, il valore di riscatto corrisponde alle quote detenute dalle quali sono state dedotte le spese di stipula non ammortizzate, o comunque almeno a ⅔ delle quote detenute.

Nella previdenza vincolata (pilastro 3a), il riscatto è possibile dopo il pagamento di un premio annuo e non prima della fine del primo anno assicurativo, se sono soddisfatti i presupposti dell'art. 3 OPP 3.

Nella previdenza libera (pilastro 3b), il riscatto è possibile a condizione che siano stati pagati i premi corrispondenti a un decimo della durata stabilita per il pagamento dei premi oppure per 3 anni assicurativi.

→ Componenti assicurative a premio unico

Nelle componenti assicurative a premio unico il valore di riscatto corrisponde alle quote detenute.

FP4

Valore di trasformazione

Le assicurazioni a premi periodici hanno un valore di trasformazione a condizione che nella previdenza libera (pilastro 3b) siano stati pagati i premi corrispondenti a un decimo della durata stabilita per il pagamento dei premi o per 3 anni assicurativi oppure, nella previdenza vincolata (pilastro 3a), per un anno assicurativo. Nel caso di Baloise Fonds Plan, la prestazione minima garantita in caso di decesso si riduce di conseguenza.

FP5

Basi di calcolo

Tavola EKM/F 2017, sulla base della statistica comunitaria dell'ASA 2006-2010. Con Baloise Fonds Plan, la riserva matematica corrisponde alle quote detenute e segue l'andamento del corso delle quote. Pertanto non viene applicato alcun tasso d'interesse tecnico.

FP6

Partecipazione alle eccedenze

La partecipazione alle eccedenze è composta da eccedenze di rischio e di costo che vengono ripartite all'inizio di ogni anno assicurativo. La riserva matematica corrisponde alle quote detenute e segue l'andamento del corso delle quote. Con Baloise Fonds Plan, viene quindi meno l'eccedenza di interessi, possibilità presente nelle classiche assicurazioni sulla vita. Le eccedenze di rischio e di costo assegnate vengono investite mensilmente e in modo proporzionale in quote supplementari. L'assegnazione delle eccedenze ha luogo non prima del secondo anno assicurativo.

FP7

Gestione delle quote

Corsi determinanti delle quote

Con Baloise Fonds Plan i premi vengono investiti in quote a seconda della ripartizione prescelta. I premi di costo e di rischio dovuti nel corso della durata contrattuale vengono finanziati periodicamente attraverso le quote detenute. A tale scopo le quote vengono vendute in modo frazionato.

- Per l'investimento dei premi si applicano i prezzi di emissione delle quote, maggiorati di una commissione per l'acquisto. Il corso applicato è quello della data di scadenza del premio. Se il pagamento del premio unico avviene dopo il termine di scadenza, viene applicato un corso rilevato entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento del pagamento.
- Per il prelievo dei premi di rischio e di costo dalle quote detenute si applicano i prezzi di riscatto delle quote rilevati alle relative date di scadenza.
- Al termine del contratto in caso di vita oppure in caso di scioglimento anticipato del contratto si applicano i prezzi di riscatto delle quote, maggiorati di una commissione per la vendita. Il corso applicato è quello valido al termine del contratto oppure un corso rilevato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di decesso o della richiesta di riscatto, a meno che nella richiesta di riscatto non sia indicata una data posteriore.
- Per la redistribuzione delle quote detenute si applicano i prezzi di emissione e di riscatto rilevati entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento delle istruzioni.

Modifica della ripartizione delle quote

Il contraente può modificare in qualsiasi momento la ripartizione dei premi futuri sulle quote offerte. Le relative istruzioni devono pervenire alla Basilese Vita SA almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del premio.

Nel corso della durata contrattuale il contraente può redistribuire in qualsiasi momento le quote detenute in base all'offerta attuale. Per ogni anno assicurativo vengono eseguite fino a 12 ridistribuzioni senza pagamento di spese.

Modifica dell'offerta di quote

La Basilese Vita SA ha il diritto di ampliare o ridurre in qualsiasi momento le quote offerte. Se questo rende necessaria una redistribuzione delle quote detenute, per la stessa non sarà addebitata alcuna spesa. In caso di un'eventuale modifica dell'offerta di quote, il contraente viene informato per iscritto.

Garanzia dei premi di rischio e di costo in mancanza di quote

Se nel corso della durata contrattuale le quote detenute non sono più sufficienti per finanziare i premi di rischio e di costo dell'assicurazione, questi ultimi vengono addebitati al contraente.

Condizioni contrattuali particolari per i moduli di sicurezza

I singoli moduli di sicurezza sono inclusi se indicati nella polizza. Nel corso della durata contrattuale, il contraente può escludere in qualsiasi momento i singoli moduli dal contratto di assicurazione. I moduli di sicurezza non sono riscattabili e non possono essere né ceduti né costituiti in pegno singolarmente. Se il contratto viene trasformato in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi, i moduli di sicurezza non possono essere mantenuti e quindi decadono.

SW1

Pagamento immediato in caso di decesso

In caso di decesso della persona assicurata, i beneficiari possono richiedere un pagamento immediato massimo di 10 000 CHF della prestazione stabilita in caso di decesso. Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione di un atto ufficiale di morte e una conferma scritta in cui il destinatario del pagamento dichiara di essere il beneficiario, la Basilese Vita SA provvederà a effettuare il pagamento immediato richiesto su un conto bancario o postale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Questo pagamento immediato sarà detratto dalla prestazione assicurativa che verrà corrisposta previa presentazione della documentazione e dei certificati necessari. La notifica di prestazioni in capitale all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) comprende l'importo complessivo e avviene alla data del pagamento immediato. Prestazioni eccessive o ingiustamente percepite devono essere restituite.

Se il pagamento immediato è incluso in un contratto di cui fanno parte più persone assicurate, nella polizza il modulo di sicurezza sarà indicato per tutte le persone assicurate in caso di decesso.

SW2

Garanzia di assicurabilità

Nell'ambito della garanzia di assicurabilità, durante il periodo di validità contrattuale il contraente può richiedere un aumento delle prestazioni assicurative nella misura di seguito indicata, senza necessità di un nuovo esame dello stato di salute della persona assicurata.

- Le prestazioni inizialmente assicurate in caso di decesso possono essere aumentate fino a un massimo del 100%
 - > in caso di matrimonio o di unione domestica registrata della persona assicurata;
 - > dopo l'avvio di un'attività lucrativa indipendente da parte della persona assicurata.
- Le prestazioni inizialmente assicurate in caso di decesso possono essere aumentate fino a un massimo del 50%
 - > in caso di nascita di un figlio della persona assicurata o di adozione di un bambino da parte della stessa;
 - > dopo l'acquisto di un'abitazione di proprietà ad uso personale da parte della persona assicurata;
 - > al termine di ogni 5 anni assicurativi.
- La rendita inizialmente assicurata per incapacità di guadagno può essere aumentata fino a un massimo del 10%
 - > al termine di ogni 5 anni assicurativi.

La garanzia di assicurabilità è concessa solo se la richiesta scritta di aumento e i documenti giustificativi vengono presentati alla Basilese Vita SA entro 3 mesi dal rispettivo evento o almeno 3 mesi prima della fine di ogni 5 anni assicurativi.

Per l'aumento delle prestazioni valgono le condizioni di accettazione in vigore alla stipula del contratto nonché le tariffe e le condizioni contrattuali vigenti al momento dell'aumento.

La garanzia di assicurabilità si estingue

- se il contratto è stato trasformato in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi a seguito di mora nel pagamento dei premi o su richiesta del contraente;
- 5 anni prima della scadenza del contratto;
- per le assicurazioni per incapacità di guadagno se la rispettiva durata residua è inferiore a 5 anni;
- per l'aumento della prestazione in caso di decesso, se la persona assicurata ha raggiunto l'età di 55 anni o se il totale degli aumenti effettuati nell'ambito della garanzia di assicurabilità per le assicurazioni stipulate con la Basilese Vita SA ammonta a 200 000 CHF;
- per l'esonero dal pagamento dei premi in caso d'incapacità di guadagno e le rendite per incapacità di guadagno, se la persona assicurata ha raggiunto l'età di 50 anni o dopo il verificarsi di un'incapacità di guadagno assicurata, indipendentemente dalla sua durata e dal suo perdurare;
- se il domicilio della persona assicurata non si trova in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

SW3

Life Coach

In caso di decesso, il partner (coniuge, partner registrato, partner convivente) e i figli della persona assicurata domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein possono avvalersi dei servizi di «Life Coach». Il valore dei servizi di assistenza, consulenza e di organizzazione offerti è limitato a 10 000 CHF. Ha validità il catalogo delle prestazioni della Basilese Vita SA in vigore al momento del decesso. I servizi di «Life Coach» sono messi a disposizione dalla Basilese Vita SA. Per la fornitura stessa dei servizi, la Basilese Vita SA può avvalersi anche di terzi.

I servizi di «Life Coach» vengono forniti esclusivamente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein e non possono essere riscossi sotto forma di prestazioni pecuniarie.

La durata assicurativa del modulo di sicurezza «Life Coach» è di 10 anni a condizione che il contratto di assicurazione complessivo o la copertura assicurativa in caso di decesso non giungano a termine prima. Dopodiché essa viene prorogata automaticamente per un anno, a meno che la Basilese Vita SA entro al massimo 30 giorni prima della fine dell'anno assicurativo non disdica per iscritto il modulo di sicurezza «Life Coach». Con la disdetta decade il premio per il modulo di sicurezza «Life Coach» e quindi non è più possibile rivendicare ulteriori pretese. Se il modulo «Life Coach» è incluso in un contratto di cui fanno parte più persone assicurate, nella polizza questo modulo sarà indicato per tutte le persone assicurate in caso di decesso.

Dopo il pagamento di 3 premi annui, in caso di trasformazione del contratto in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi, il modulo di sicurezza «Life Coach» ha un valore di liquidazione. In tal caso, questo valore di liquidazione viene assegnato alla riserva matematica di una componente contrattuale che viene mantenuta.

Condizioni contrattuali particolari per le assicurazioni di previdenza vincolata (pilastro 3a)

V1

Diritto applicabile

Nella previdenza vincolata (pilastro 3a) trova applicazione inoltre l'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).

La Basilese Vita SA invia all'intestatario della previdenza un'attestazione dei contributi versati.

V2

Designazione dei beneficiari

I beneficiari sono stabiliti in base all'art. 2 OPP 3.

In caso di vita, l'intestatario della previdenza (contraente) è il beneficiario.

In caso di decesso di quest'ultimo, le persone indicate nell'ordine seguente:

1. il coniuge o partner registrato,
2. in loro mancanza, i discendenti diretti e le persone fisiche, al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole, oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i 5 anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni,
3. in loro mancanza, i genitori,
4. in loro mancanza, fratelli e sorelle,
5. in loro mancanza, gli altri eredi.

L'intestatario della previdenza può designare una o più persone tra i beneficiari indicati al punto 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.

L'intestatario della previdenza ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari indicati dal punto 3 al punto 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.

V3

Riscatto, trasformazione e conclusione anticipata per le assicurazioni con formazione di capitale

→ Riscatto

Il riscatto è consentito dopo il pagamento di un premio annuo e non prima della fine del primo anno assicurativo, a condizione che siano soddisfatti i presupposti dell'art. 3 OPP 3. Negli ultimi 5 anni prima dell'età di pensionamento, il riscatto e la trasformazione in un'assicurazione della previdenza libera (pilastro 3b) sono possibili in qualsiasi momento. Negli anni precedenti, questo è possibile solo se

- > l'intestatario beneficia di un'intera rendita d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;
- > l'intestatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in un istituto di previdenza esente da imposte oppure lo impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza;
- > l'intestatario pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso;
- > l'intestatario utilizza la prestazione per l'acquisto o la costruzione di un'abitazione di proprietà ad uso personale, per l'ac-

quisizione di partecipazioni ad un'abitazione di proprietà ad uso personale o per la restituzione di mutui ipotecari;

- l'istituto di previdenza è tenuto, secondo l'art. 5 della Legge federale sul libero passaggio, al pagamento in contanti. Questo avviene se
 - l'intestatario della previdenza lascia definitivamente la Svizzera;
 - l'intestatario della previdenza avvia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
 - la prestazione di uscita è inferiore al premio annuo.

➔ **Trasformazione**

La trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi è possibile dopo il pagamento di un premio annuo e non prima della fine del primo anno assicurativo.

➔ **Conclusione anticipata**

Una volta compiuta l'età ordinaria di pensionamento, se cessa l'attività lucrativa, il contratto termina indipendentemente dalla durata contrattuale stabilita. L'importo del pagamento corrisponde al valore di riscatto valido in quel momento.

V4

Costituzione in pegno

Il diritto alle prestazioni previdenziali può essere costituito in pegno solo allo scopo di acquistare un'abitazione di proprietà ad uso personale oppure allo scopo di differire l'ammortamento dei mutui ipotecari gravanti sull'abitazione.

Se è stato stipulato il modulo di sicurezza «Pagamento immediato in caso di decesso», il diritto alla prestazione pari al pagamento immediato massimo non può essere costituito in pegno durante il periodo di validità contrattuale.

V5

Prestito (anticipo)

Le assicurazioni di previdenza vincolata non prevedono alcun prestito (anticipo).

V6

Aumento automatico dei contributi previdenziali nelle assicurazioni con formazione di capitale

I contraenti assicurati presso un istituto di previdenza ai sensi dell'art. 80 LPP, senza necessità di sottoporsi a un nuovo esame dello stato di salute, possono richiedere l'aumento automatico dei premi annui di pari passo con l'aumento dell'importo massimo previsto dalla legge per i contributi versati alle forme di previdenza riconosciute.

È possibile opporsi per iscritto all'aumento entro 4 settimane dalla comunicazione.

Per l'aumento delle prestazioni valgono le condizioni di accettazione in vigore alla stipula del contratto nonché le tariffe e le condizioni contrattuali vigenti al momento dell'aumento.

L'aumento dei contributi previdenziali non è possibile

- ➔ negli ultimi 5 anni prima della scadenza dell'assicurazione con formazione di capitale;
- ➔ se è già stata presentata una volta opposizione contro l'aumento;
- ➔ se la persona assicurata ha raggiunto l'età di 60 anni;
- ➔ dopo il verificarsi di un'incapacità lavorativa che comporta un'incapacità di guadagno assicurata. L'aumento automatico viene riattivato 3 anni dopo la fine dell'incapacità di guadagno.

Condizioni contrattuali particolari per le assicurazioni supplementari in caso di decesso

T1

Prestazione in caso di decesso nell'assicurazione supplementare in caso di decesso in seguito a infortunio o malattia

Il diritto alla prestazione assicurata sussiste in caso di decesso della persona assicurata durante il periodo di validità contrattuale e in seguito a infortunio o malattia.

T2

Prestazione in caso di decesso nell'assicurazione supplementare in caso di decesso in seguito a infortunio

Il diritto alla prestazione assicurata sussiste quando la persona assicurata subisce involontariamente e improvvisamente un danno fisico causato da un fattore esterno straordinario e a causa del quale, nel corso della durata contrattuale, la stessa persona assicurata decede entro 2 anni dall'infortunio.

Non sussiste alcun diritto alla prestazione assicurata in caso di infortuni subiti durante la partecipazione a guerre, operazioni di carattere bellico o tumulti civili.

T3

Riduzione delle prestazioni assicurative

Se è stato violato l'obbligo d'informare in caso di modifica dello stato di non fumatore di cui al punto R12 e se lo stato di fumatore ha influito sulla causa del decesso, le prestazioni assicurative subiranno una riduzione forfetaria del 30%.

È fatta salva la disdetta per violazione dell'obbligo di dichiarazione che può comportare la perdita totale delle prestazioni assicurative.

T4

Valore di riscatto

Le assicurazioni supplementari in caso di decesso non sono riscattabili.

T5

Valore di trasformazione

Le assicurazioni supplementari in caso di decesso in seguito a infortunio o malattia hanno un valore di trasformazione solo dopo il pagamento di 3 premi annui.

Il valore di trasformazione corrisponde alla prestazione di un'assicurazione costante in caso di decesso e derivante dalla riserva matematica con deduzione delle spese di stipula non ammortizzate e senza ulteriori spese di stipula.

Non è possibile trasformare le assicurazioni supplementari in caso di decesso in seguito a infortunio.

Condizioni contrattuali particolari per le assicurazioni per incapacità di guadagno

EU1

Prestazioni in caso d'incapacità di guadagno

Queste prestazioni possono essere assicurate sotto forma di esonero dal pagamento dei premi in caso d'incapacità di guadagno oppure rendite per incapacità di guadagno.

→ Prima dei 6 anni di età

Le prestazioni in caso d'incapacità di guadagno iniziano non prima del compimento del 6° anno di età. Prima dei 6 anni di età non vengono quindi effettuati pagamenti, anche se i premi devono essere versati completamente.

→ Tra i 6 e i 16 anni di età

Le prestazioni vengono versate sotto forma di contributi di assistenza per un importo pari al 50% della rendita per incapacità di guadagno assicurata, se il figlio assicurato, in seguito a malattia o infortunio, subisce un danno alla salute oggettivamente constatabile dal punto di vista medico che non consiste in un'infermità congenita e se, a causa di questo danno, non può portare a termine una formazione normale e quindi non sarà probabilmente mai in grado di guadagnarsi autonomamente da vivere.

I contributi di assistenza vengono pagati con cadenza trimestrale, alla fine di ogni periodo.

Per l'esonero dal pagamento dei premi si applicano le stesse condizioni come per la concessione dei contributi di assistenza.

Il figlio assicurato deve essere domiciliato in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein oppure in uno dei paesi indicati al punto EU6. Non trovano applicazione i punti da EU2 a EU4.

→ Dai 16 anni di età in poi

A seconda del grado d'incapacità al guadagno, sussiste il diritto alla rendita per incapacità di guadagno e all'esonero dal pagamento dei premi.

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni in caso di

- infermità congenita;
- tentativo di suicidio;
- automutilazione volontaria;
- violazione dell'obbligo d'informare e di prova;
 - > al verificarsi di un'incapacità lavorativa (EU8);
 - > all'atto della determinazione o verifica del diritto alle prestazioni (R13 delle condizioni di base);
 - > in caso di modifica dei requisiti necessari che danno diritto alle prestazioni (EU8);
- rifiuto o impedimento delle visite e degli accertamenti richiesti dalla Basilese Vita SA;
- violazione dell'obbligo di ridurre il danno (EU9);
- abuso o dipendenza dovuti al consumo di pillole, farmaci, alcol o droghe oppure di conseguenti diagnosi psichiatriche o somatiche;
- partecipazione a guerre, operazioni di carattere bellico o tumulti civili.

EU2

Incapacità di guadagno

La persona assicurata è incapace al guadagno se, a causa di un danno alla salute oggettivamente constatabile dal punto di vista medico, non è più in grado di esercitare interamente o parzialmente un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, neppure dopo un trattamento e una riqualificazione professionale ragionevolmente esigibili. Durante la riqualificazione professionale richiesta, le prestazioni per incapacità di guadagno vengono erogate solo se la riqualificazione professionale è oggettivamente necessaria per ristabilire, mantenere o migliorare la capacità di guadagno e se è adeguata dal punto di vista temporale, personale e materiale.

Sussiste incapacità di guadagno solo se essa è oggettivamente insormontabile.

EU3

Grado d'incapacità di guadagno

→ Confronto del reddito (R)

La differenza tra il reddito da lavoro percepito dalla persona assicurata prima dell'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 1) e il reddito da lavoro che questa stessa persona percepisce o sarebbe in grado di percepire dopo l'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 2), espressa in percentuale del reddito da lavoro finora percepito (redd. 1), rappresenta il grado d'incapacità di guadagno.

.....

$$\frac{(\text{redd. 1} - \text{redd. 2}) \times 100}{\text{redd. 1}} = \text{grado di IG (\%)}$$

.....

Per il reddito da lavoro (redd. 1) è determinante

- > per le persone attive con un reddito irregolare e gli indipendenti domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein: la media del reddito soggetto all'AVS percepito nei 3 anni civili interi precedenti l'inizio dell'incapacità di guadagno.
- > per le persone attive con un reddito irregolare e gli indipendenti domiciliati in uno dei paesi elencati al punto EU6: la media del reddito lordo imponibile, dedotti i contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, percepito nei 3 anni civili interi precedenti l'inizio dell'incapacità di guadagno.
- > per le altre persone attive domiciliate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein: la media del reddito soggetto all'AVS percepito nell'anno civile precedente l'inizio dell'incapacità di guadagno.
- > per le altre persone attive domiciliate in uno dei paesi elencati al punto EU6: la media del reddito lordo imponibile, dedotti i contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, percepito nell'anno civile precedente l'inizio dell'incapacità di guadagno.

Il reddito da lavoro percepito prima dell'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 1) non subisce aumenti dovuti all'andamento dei salari nominali né al supplemento di carriera.

Per il reddito da lavoro percepito dopo l'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 2) è determinante il reddito che la persona assicurata percepisce o sarebbe in grado di percepire da un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile su un mercato del lavoro equilibrato dopo un trattamento e un'integrazione ragionevolmente esigibili.

Il reddito da attività dipendente e quello da attività indipendente vengono sommati.

Se non è possibile calcolare il reddito da lavoro (redd. 1 e redd. 2) e se la persona assicurata è domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, la Basilese Vita SA può calcolare i salari medi per mezzo della rilevazione svizzera della struttura dei salari effettuata dall'Ufficio federale di statistica.

→ Confronto delle attività (A)

Per le persone che non esercitano attività lucrativa e le persone in formazione, il grado d'incapacità di guadagno viene determinato confrontando le mansioni o attività non remunerate svolte prima dell'inizio dell'incapacità di guadagno con quelle che sono ancora possibili e ragionevolmente esigibili dopo un trattamento e un'integrazione ragionevolmente esigibili.

→ Confronto del reddito e delle attività (R/A)

Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa a tempo pieno vengono determinati la quota dell'attività lucrativa (Y) e quella della rimanente attività (Z) e, successivamente, il grado d'incapacità di guadagno in base al confronto valido del reddito (R) e delle attività (A).

$$\begin{aligned} & \text{parte Y (\%)} \times \text{grado di IG (\%)} \text{ secondo (R)} \\ + & \text{parte Z (\%)} \times \text{grado di IG (\%)} \text{ secondo (A)} \\ \hline = & \text{grado di IG (\%)} \text{ in base al confronto del reddito e delle} \\ & \text{attività} \end{aligned}$$

Fino al termine di eventuali provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale o di eventuali provvedimenti medici o professionali relativi all'integrazione (formazione professionale iniziale, riqualificazione), al massimo entro 2 anni dall'inizio di un'incapacità lavorativa che comporta un'incapacità di guadagno, il grado d'incapacità di guadagno può essere determinato in base a una valutazione medico-teorica della capacità lavorativa. I provvedimenti devono essere oggettivamente necessari e adeguati per ristabilire, mantenere o migliorare la capacità di guadagno.

EU4

Entità delle prestazioni

Grado d'incapacità di guadagno	Prestazioni per incapacità di guadagno
a partire dal 70 %	prestazione completa
dal 25 % al 70 %	prestazione in base al grado d'incapacità di guadagno
inferiore al 25 %	nessuna prestazione

Se, nell'ambito della previdenza privata (3° pilastro), la persona assicurata ha stipulato contratti che prevedono prestazioni di rendita per incapacità di guadagno con uno o più assicuratori privati svizzeri o esteri, nei quali, incluso questo contratto, in caso d'incapacità di guadagno totale è prevista una somma complessiva di oltre 36 000 CHF annui, la rendita viene ridotta della parte eccedente tale importo ai sensi delle disposizioni di seguito riportate, altrimenti non avviene alcuna riduzione della rendita.

→ Per le persone assicurate che al verificarsi dell'evento assicurato esercitano un'attività lucrativa a tempo pieno, l'importo della rendita da corrispondere in caso d'incapacità di guadagno – una volta trascorso un periodo di attesa di 24 mesi, tenendo conto del reddito da lavoro percepito dopo l'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 2), di tutte le altre rendite per incapacità lavorativa, di guadagno e delle rendite d'invalidità nonché delle indennità giornaliere corrisposte da assicuratori sociali o privati svizzeri o esteri e indipendentemente dall'importo stabilito nella polizza – è limitato al 100 % del reddito da lavoro determinante (redd. 1) definito al punto EU3.

→ Per le persone assicurate che al verificarsi dell'evento assicurato esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale, l'importo della rendita da corrispondere in caso d'incapacità di guadagno – una volta trascorso un periodo di attesa di 24 mesi, tenendo conto del reddito da lavoro percepito dopo l'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 2), di tutte le altre rendite per incapacità lavorativa, di guadagno e delle rendite d'invalidità nonché delle indennità giornaliere corrisposte da assicuratori sociali o privati svizzeri o esteri e indipendentemente dall'importo stabilito nella polizza – è limitato al 100 % del reddito da lavoro determinante (redd. 1) definito al punto EU3, a cui si aggiunge la quota della rimanente attività, espressa in percentuale e moltiplicata per 36 000 CHF.

→ Per le persone assicurate che al verificarsi dell'evento assicurato non esercitano attività lucrativa o sono in formazione, l'importo della rendita da corrispondere in caso d'incapacità di guadagno – una volta trascorso un periodo di attesa di 24 mesi e tenendo conto di tutte le altre rendite per incapacità lavorativa, di guadagno e delle rendite d'invalidità corrisposte da assicuratori privati svizzeri o esteri – è limitato a un totale di 36 000 CHF.

In tutti i casi, la rendita per incapacità di guadagno, comprese eventuali spese per la riduzione del danno, è limitata all'importo indicato nella polizza. Il pagamento avviene alla fine di ogni periodo e, se l'importo di pagamento è di almeno 2000 CHF al mese, in rate mensili, altrimenti in rate trimestrali.

Riduzione delle prestazioni falsa dichiarazione dell'attività professionale

Se l'attività professionale è stata indicata in modo inesatto al momento della stipula del contratto o all'atto di eventuali modifiche contrattuali e se questa falsa dichiarazione ha comportato la classificazione dell'attività professionale della persona assicurata in una categoria meno costosa, le prestazioni assicurate saranno ridotte con effetto retroattivo dalla data di classificazione. L'importo della rendita ridotta equivale alla rendita che si sarebbe percepita sulla base del premio convenuto e dell'effettiva attività professionale svolta e dichiarata correttamente al momento della presentazione della proposta di assicurazione.

È fatta salva la disdetta per violazione dell'obbligo di dichiarazione che può comportare la perdita totale delle prestazioni assicurative.

EU5**Periodo di attesa e durata del diritto alle prestazioni**

Il periodo di attesa comincia con il verificarsi di un'incapacità lavorativa ininterrotta che comporta un'incapacità di guadagno, tuttavia non prima del giorno in cui la persona assicurata ricorre per questo motivo a cure mediche. In caso di violazione dell'obbligo d'informare (EU8), il periodo di attesa inizia a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte della Basilese Vita SA. Se, entro un anno, la persona assicurata viene nuovamente riconosciuta come incapace al guadagno a causa della stessa affezione per la quale riceve già una prestazione per incapacità di guadagno, si rinuncia a un ulteriore periodo di attesa. Questo è valido anche se la persona assicurata è già incapace al guadagno in misura tale da avere diritto alle relative prestazioni e il grado d'incapacità aumenta in seguito a un nuovo danno alla salute. Il grado d'incapacità di guadagno provocato da affezioni diverse non può superare il 100%.

Le prestazioni per incapacità di guadagno saranno versate fino alla data indicata nella polizza. L'esonero dal pagamento dei premi è concesso al massimo fino alla fine dell'anno assicurativo in cui la persona assicurata compie 65 anni.

EU6**Domicilio della persona assicurata**

La Basilese Vita SA concede l'esonero dal pagamento dei premi indipendentemente dal domicilio della persona assicurata.

Le rendite per incapacità di guadagno vengono erogate solo se la persona assicurata è domiciliata in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o esclusivamente in uno dei paesi elencati di seguito. In caso di domicilio in uno dei seguenti paesi, le rendite per incapacità di guadagno vengono erogate solo a partire da un grado d'incapacità di guadagno del 50%:

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia (esclusi i territori d'oltremare), Germania, Gran Bretagna (esclusi i territori d'oltremare), Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo (escluse le Azzorre e Madera), Principato d'Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Spagna (escluse le Baleari e le Canarie) e Svezia.

Se la persona assicurata trasferisce il suo domicilio in un paese non indicato in questo elenco, non sussiste alcun diritto alle rendite per incapacità di guadagno. Un diritto già vigente si estingue al momento del trasferimento del domicilio in un paese non indicato in questo elenco. Se la persona assicurata, pur essendo domiciliata in uno dei paesi sopra elencati, trascorre più di 4 mesi all'anno in un paese non indicato in questo elenco, non sussiste alcun diritto alle rendite per incapacità di guadagno e un eventuale diritto già vigente si estingue.

Sono fatti salvi accordi scritti divergenti convenuti con la Basilese Vita SA presso la sede centrale a Basilea.

EU7**Riscatto e trasformazione**

Le assicurazioni per incapacità di guadagno non sono riscattabili e non possono essere trasformate in assicurazioni esonerate dal pagamento dei premi.

EU8**Obbligo d'informare**

L'incapacità lavorativa che comporta un'incapacità di guadagno deve essere comunicata per iscritto alla Basilese Vita SA prima della scadenza del periodo di attesa determinante per la prestazione, al massimo entro 3 mesi dal verificarsi dell'incapacità lavorativa stessa.

Ogni modifica dei requisiti necessari che danno diritto alle prestazioni o dei fattori che influiscono sulle prestazioni, come il cambiamento dello stato di salute, dell'incapacità lavorativa che comporta un'incapacità di guadagno e del reddito percepito dopo l'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 2) determinante per il calcolo del grado d'incapacità di guadagno, ma anche i cambiamenti relativi al campo di attività e il trasferimento del domicilio o della residenza effettiva in un paese non elencato al punto EU6 devono essere comunicati tempestivamente in forma scritta alla Basilese Vita SA. Le prestazioni saranno adeguate di conseguenza.

Il contraente deve restituire le rendite indebitamente percepite e pagare i premi da cui è stato indebitamente esonerato.

EU9**Obbligo di collaborare e di ridurre il danno**

La persona assicurata è tenuta a fare tutto ciò che è in grado di fare per ridurre la durata e il grado della sua incapacità lavorativa e per impedire il verificarsi dell'incapacità di guadagno.

La persona assicurata deve in particolare prendere parte attiva a tutti i provvedimenti medici e professionali oggettivamente e ragionevolmente esigibili, adottati a seguito del danno alla sua salute, che mirano a ristabilire, mantenere o migliorare la sua capacità di guadagno. La persona assicurata è inoltre tenuta a procedere a cambiamenti oggettivamente e ragionevolmente esigibili nella sua attività lucrativa o nel suo campo di attività, come ad esempio una nuova ripartizione delle attività.

Sono ritenuti ragionevolmente esigibili tutti i provvedimenti atti ad integrare la persona assicurata, ad eccezione dei provvedimenti non adeguati al suo stato di salute.

La persona assicurata deve esonerare dall'obbligo di mantenere il segreto i suoi medici curanti nonché le persone e le istituzioni in grado di fornire le informazioni necessarie per determinare il diritto alle prestazioni.

La Basilese Vita SA, previa diffida e dopo aver informato in merito alle conseguenze della violazione dell'obbligo di collaborare e di ridurre il danno, può ridurre o rifiutare temporaneamente o permanentemente il pagamento delle prestazioni per incapacità di guadagno se la persona assicurata si sottrae o si oppone ai provvedimenti proposti oppure non fa di propria iniziativa tutto ciò che sarebbe in grado di fare.

EU10**Cessazione totale o parziale dell'attività lucrativa**

La cessazione totale o parziale dell'attività lucrativa deve essere comunicata tempestivamente in forma scritta alla Basilese Vita SA se la rendita assicurata in caso d'incapacità di guadagno supera 36000 CHF e se la cessazione dell'attività lucrativa non è la conseguenza di un danno alla salute oggettivamente constatabile. Le prestazioni assicurate e i premi saranno adeguati dalla data di ricevimento della comunicazione.

EU11**Adeguamento del premio per le rendite per incapacità di guadagno**

La Basilese Vita SA è autorizzata ad adeguare il premio all'andamento del rischio della comunità assicurata dopo 5 anni assicurativi. Se l'assicurazione è stipulata nell'ambito della previdenza vincolata e se l'adeguamento del premio comporterebbe il superamento dell'importo massimo previsto dalla legge per i contributi versati alle forme di previdenza riconosciute, non viene aumentato il premio, bensì viene ridotta la rendita assicurata in caso d'incapacità di guadagno. L'adeguamento del premio o la riduzione della rendita assicurata saranno comunicati per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza principale del premio.

Le modifiche delle prestazioni assicurate in caso d'incapacità di guadagno non hanno come conseguenza né un nuovo inizio né una proroga del termine di 5 anni.

EU12**Diritto di disdetta**

Dopo la comunicazione dell'adeguamento del premio o della riduzione della rendita assicurata, il contraente può disdire per iscritto l'assicurazione in caso d'incapacità di guadagno. La copertura assicurativa si estingue al momento del ricevimento della disdetta da parte della Basilese Vita SA.

Condizioni di base

Tutte le condizioni contrattuali particolari hanno priorità sulle condizioni di base. Se nelle condizioni contrattuali particolari mancano disposizioni specifiche, si applicano le disposizioni generali contenute nelle condizioni di base per tutte le assicurazioni e le componenti assicurative stipulate.

R1**Copertura assicurativa provvisoria**

La copertura assicurativa provvisoria inizia con il ricevimento della proposta di assicurazione in forma cartacea, debitamente firmata, da parte di una succursale o della sede centrale a Basilea, tuttavia non prima della data d'inizio richiesta, a condizione che la persona assicurata, al momento della presentazione della proposta, fosse domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e non fosse in trattamento o sotto controllo medico.

Essa si estingue con l'accettazione o il rifiuto della proposta di assicurazione, al massimo dopo 2 mesi dall'inizio della copertura provvisoria stessa.

La copertura assicurativa provvisoria comprende le prestazioni richieste. Per le proposte presentate complessivamente e contemporaneamente presso la Basilese Vita SA, tale copertura si limita a

250 000 CHF	in caso di decesso in seguito a malattia
500 000 CHF	in caso di decesso in seguito a infortunio
250 000 CHF	in caso d'incapacità di guadagno

I premi unici contenuti nelle proposte verranno detratti dalle prestazioni.

R2**Inizio del contratto e della copertura assicurativa definitiva**

Il contratto di assicurazione si ritiene stipulato con la comunicazione dell'avvenuta accettazione della proposta. La copertura assicurativa definitiva inizia a partire dalla data di tale comunicazione, salvo diversa indicazione nella polizza. Gli eventi che si verificano tra la presentazione della proposta di assicurazione e la sua accettazione, oppure prima della data d'inizio indicata nella polizza, sono esclusi dalla copertura assicurativa definitiva.

R3**Diritto di revoca**

È possibile revocare la proposta di un'assicurazione sulla vita. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue, se la revoca stessa perviene per iscritto alla Basilese Vita SA entro 14 giorni dalla stipula del contratto. In caso di revoca, il contraente è tenuto a sostenere le spese esterne derivanti dalla stipula del contratto, ad esempio quelle della visita medica. Un premio eventualmente già pagato sarà restituito senza interessi.

R4

Modalità di pagamento dei premi

Può essere convenuto un premio unico o un premio annuo. Il premio annuo può essere versato anche in rate semestrali, trimestrali o mensili, dietro pagamento di un supplemento.

R5

Scadenza dei premi

I premi scadono alle date indicate nella polizza. Durante la verifica del diritto alle prestazioni e delle modifiche contrattuali, i premi sono sempre dovuti integralmente.

R6

Termini di pagamento e conseguenze in caso di mora nel pagamento dei premi

Il termine di pagamento per il primo premio è di 2 settimane dalla consegna della polizza.

Il termine di pagamento per i premi successivi è di 4 settimane dalla scadenza del premio.

Se il termine di 14 giorni successivi all'invio della diffida scade senza che sia pervenuto il pagamento, l'assicurazione si estingue senza diritto alle prestazioni oppure l'obbligo di prestazione è sospeso e il contratto viene trasformato in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi.

In caso di mora nel pagamento dei premi, la Basilese Vita SA può riscuotere interessi di mora e spese di diffida.

R7

Rimborso dei premi**→ In caso di decesso**

Le quote del premio annuo pagate per il periodo posteriore alla data del decesso della persona assicurata saranno versate ai beneficiari.

→ In caso di riscatto, di trasformazione e recesso

I premi pagati per il periodo posteriore alla data dello scioglimento del contratto saranno rimborsati o, in caso di trasformazione, inclusi nell'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi.

R8

Rimessa in vigore

Il contratto può essere rimesso in vigore senza necessità di un nuovo esame dello stato di salute entro 6 mesi dalla decorrenza degli effetti della diffida dopo il pagamento integrale dei premi arretrati, degli interessi di mora e delle spese di diffida.

R9

Riscatto, trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi e recesso**→ Riscatto**

- > Nelle assicurazioni riscattabili a premi periodici, il riscatto è possibile a condizione che siano stati pagati i premi corrispondenti a un decimo della durata stabilita per il pagamento dei premi oppure per 3 anni assicurativi.
- > Nelle assicurazioni riscattabili a premio unico, il riscatto è possibile dopo il pagamento del premio.

→ Trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi

- > Per le assicurazioni con valore di trasformazione, è possibile richiedere la trasformazione a condizione che siano stati pagati i premi corrispondenti a un decimo della durata stabilita per il pagamento dei premi oppure per 3 anni assicurativi.
- > In caso di mora nel pagamento, la trasformazione viene effettuata automaticamente dopo 6 mesi dalla scadenza del premio se il contratto di assicurazione è stato in vigore per 3 anni o se esiste un valore di trasformazione stabilito contrattualmente.

→ Recesso

Il recesso è consentito dopo il pagamento di un premio annuo e non prima della fine del primo anno assicurativo.

In caso di riscatto o trasformazione, le componenti contrattuali delle rendite per incapacità di guadagno, per le quali sono state già versate delle prestazioni, saranno mantenute previo adeguamento dei premi. Ad eccezione delle componenti contrattuali trasformate, il resto del contratto viene soppresso.

Vengono dedotti i premi arretrati, gli interessi di mora, le spese di diffida e i crediti legati al prestito, compresi gli interessi.

R10

Basi di calcolo**→ Rischio di decesso**

Tavola EKM/F 2017, sulla base della statistica comunitaria dell'ASA 2006–2010. Il tasso d'interesse tecnico è dello 0,25% per le componenti contrattuali a premio periodico e dello 0% per le componenti contrattuali a premio unico.

→ Rischio d'incapacità di guadagno

Tavola EIM/F 2017, sulla base della statistica comunitaria dell'ASA 2008–2012. Il tasso d'interesse tecnico è dello 0,25% per le componenti contrattuali a premio periodico.

R11

Partecipazione alle eccedenze

L'entità della partecipazione alle eccedenze dipende da molti fattori non prevedibili – in particolare a causa della lunga durata dei contratti – sui quali la Basilese Vita SA può influire solo in modo limitato. Un ruolo importante spetta all'andamento dei rischi assicurati e dei costi. La partecipazione alle eccedenze, quindi, non può essere garantita. La Basilese Vita SA ha tuttavia il dovere di presentare un resoconto dettagliato sulle eccedenze nell'ambito del rapporto di vigilanza annuale all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Modalità di assegnazione e utilizzo delle eccedenze**→ Data di assegnazione delle eccedenze**

L'eventuale partecipazione alle eccedenze sarà assegnata all'inizio dell'anno assicurativo.

→ Investimento in quote

Le eventuali quote di eccedenza vengono incorporate nel contratto sotto forma di quote supplementari.

→ Informazione annuale e clausola di modifica

Il contraente sarà informato annualmente sull'assegnazione delle quote di eccedenza.

Le modifiche del sistema di partecipazione alle eccedenze nel corso della durata contrattuale devono essere comunicate in anticipo all'autorità di vigilanza e ai contraenti.

R12

Obbligo d'informare in caso di decesso

Il decesso della persona assicurata deve essere comunicato il prima possibile alla Basilese Vita SA. Oltre alla polizza, occorre inviare un atto ufficiale di morte e un certificato medico dettagliato.

R13

Giustificazione del diritto

Per la determinazione o la verifica del diritto alle prestazioni, la Basilese Vita SA è autorizzata a richiedere i documenti giustificativi necessari a tale scopo. Occorre presentare, ad esempio, i seguenti documenti:

- certificati medici;
- questionari della Basilese Vita SA;
- rapporti del datore di lavoro;
- rapporti sull'organizzazione dell'azienda;
- perizie e rapporti medici o aziendali;
- dossier completi sul sinistro, in possesso degli assicuratori sociali o privati svizzeri o esteri;
- attestazioni di pagamento delle prestazioni da parte degli assicuratori sociali o privati svizzeri o esteri;
- bilanci e conti economici;
- certificati di salario e attestazioni fiscali;
- estratti del conto individuale dell'AVS;
- certificato di domicilio;
- atto ufficiale di morte;
- certificato ereditario.

È fatto salvo l'obbligo di presentare ulteriori documenti giustificativi non elencati qui sopra. I documenti giustificativi richiesti devono essere inviati entro 6 settimane.

In caso di domicilio in uno dei paesi elencati al punto EU6, occorre presentare i documenti giustificativi in originale nonché una traduzione tedesca autenticata a meno che l'originale non sia stato rilasciato in francese, italiano o inglese.

Le spese per il rilascio, la compilazione, la traduzione e l'invio dei documenti giustificativi sono a carico dell'avente diritto.

La Basilese Vita SA può richiedere in qualsiasi momento che il danno alla salute venga determinato e/o valutato da un medico in Svizzera o da un medico all'estero designato dalla stessa. Se la persona assicurata non è domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, le spese derivanti da un tale provvedimento, indipendentemente dalla loro natura ed entità, sono completamente a carico dell'avente diritto.

R14

Scadenza della prestazione assicurativa e luogo di adempimento

La prestazione assicurativa è dovuta dopo 4 settimane dall'invio, da parte dell'avente diritto, di tutti i documenti necessari alla giustificazione del suo diritto, e può essere corrisposta, in modo conforme alla legge, al detentore della polizza. Il luogo di adempimento è il domicilio svizzero dell'avente diritto. In caso di domicilio all'estero, il luogo di adempimento è la sede centrale della Basilese Vita SA a Basilea.

R15

Rinuncia alla riduzione della prestazione

La Basilese Vita SA rinuncia al diritto conferitole dalla legge di ridurre la prestazione assicurativa quando l'evento assicurato è stato provocato per negligenza grave.

R16

Suicidio

In caso di suicidio durante il periodo di copertura assicurativa provvisoria, non sussiste alcun diritto alle prestazioni.

In caso di suicidio entro 3 anni dall'inizio o dalla rimessa in vigore dell'assicurazione viene corrisposta solo la riserva matematica. Ciò vale analogamente anche per l'aumento delle prestazioni assicurative e per la proroga della durata assicurativa.

R17

Designazione dei beneficiari

Salvo diversa decisione, sono designati i seguenti beneficiari:

→ In caso di vita

Il contraente

→ In caso di decesso

1. il coniuge o partner registrato,
2. in loro mancanza, i figli,
3. in loro mancanza, i genitori,
4. in loro mancanza, gli altri eredi della persona assicurata.

Prima del verificarsi dell'evento assicurato o prima del pagamento della prestazione assicurativa, il contraente può designare in qualsiasi momento una persona fisica o giuridica come beneficiario o modificare l'attuale designazione del beneficiario a condizione che quest'ultima sia revocabile.

La designazione del beneficiario diventa irrevocabile con la rinuncia scritta al potere di revoca, firmata dal contraente, e la consegna della polizza al beneficiario.

R18

Costituzione in pegno e cessione

In qualsiasi momento, il contraente può costituire in pegno o cedere a terzi il suo diritto alle prestazioni assicurative, completamente o solo in parte.

Se è stato stipulato il modulo di sicurezza «Pagamento immediato in caso di decesso», il diritto alla prestazione pari al pagamento immediato massimo non può essere né ceduto né costituito in pegno durante il periodo di validità contrattuale.

R19

Prestito (anticipo)

La Basilese Vita SA può concedere al contraente un prestito (anticipo) a condizione che l'assicurazione preveda un valore di riscatto. I crediti in sospeso derivanti dal prestito saranno dedotti dal pagamento della prestazione.

R20

Prestazioni pecuniarie

L'erogazione delle prestazioni pecuniarie avviene mediante versamento su un conto bancario o postale. In casi eccezionali la Basilese Vita SA può accettare o effettuare anche pagamenti in contanti o con assegno.

R21

Modifica del domicilio fiscale/dello status SAI oppure dell'obbligo fiscale statunitense/dello status FATCA

Obbligo di notifica

Il contraente, in quanto cliente privato o aziendale, è tenuto a comunicare immediatamente alla Basilese Vita SA l'eventuale cambiamento del proprio domicilio fiscale oppure del domicilio fiscale del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i). In tal caso il contraente è tenuto a presentare alla Basilese Vita SA una nuova autocertificazione. Inoltre devono essere comunicati alla Basilese Vita SA l'eventuale acquisizione da parte del contraente o del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i) dello status di «soggetto statunitense» o l'eventuale insorgenza per altri motivi dell'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti oppure (caso contrario) il fatto che il contraente o il/i soggetto/i controllante/i (se presente/i) non siano più soggetti all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti. Infine il contraente è tenuto a comunicare immediatamente l'eventuale cambiamento del proprio status SAI/FATCA. Per la valutazione dell'obbligo fiscale statunitense e/o dello status FATCA è determinante esclusivamente il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

Obbligo di collaborazione

Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una modifica dello status SAI/FATCA, la Basilese Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il contraente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L'obbligo di collaborazione consiste soprattutto nel rispondere in modo veritiero alle domande della Basilese Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.

Violazione dell'obbligo di notifica e di collaborazione

Se il contraente viola l'obbligo di notifica e di collaborazione, la Basilese Vita SA è autorizzata a disdire il contratto entro 60 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della violazione dell'obbligo. La disdetta diventa effettiva nel momento in cui perviene al contraente.

Notifica alle autorità fiscali

In determinati casi la Basilese Vita SA è tenuta per legge a trasmettere alle autorità fiscali le informazioni relative a clienti e contratti. Ciò vale soprattutto per i clienti e gli aventi diritto con un domicilio fiscale all'estero o soggetti all'obbligo fiscale statunitense.

Soggetto giuridico

Il termine «soggetto giuridico» indica una persona giuridica o un'entità giuridica come ad esempio una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

Soggetto controllante

Il termine «soggetti controllanti» designa le persone fisiche che controllano un soggetto giuridico passivo. Tra queste rientrano in particolare le seguenti persone: detentori di quote (è necessaria una partecipazione minima del 25%), aventi economicamente diritto, beneficiari e membri di consigli di amministrazione o della direzione.

R22

Modifica del detentore del controllo in caso di clienti aziendali

Il contraente (cliente aziendale) è tenuto a dare tempestivamente notifica alla Basilese Vita SA, se i detentori del controllo (persone fisiche) cambiano e/o se i rapporti di partecipazione vengono modificati. Si ritengono detentori del controllo quelle persone fisiche aventi economicamente diritto su una persona giuridica o una società di persone operativa e non quotata in borsa. Si tratta di quelle persone fisiche che controllano in definitiva la società partecipando ad essa direttamente o indirettamente, da sole o in accordo con terzi, con almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto oppure che controllano la società in altro modo.

R23

Comunicazioni, avvisi e dichiarazioni

Sono ritenuti giuridicamente validi gli avvisi, le comunicazioni e le dichiarazioni inviati dalla Basilese Vita SA all'ultimo indirizzo noto, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. In caso di domicilio o di residenza fuori dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, il contraente è tenuto ad indicare alla Basilese Vita SA un rappresentante domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Tutte le comunicazioni, gli avvisi e le dichiarazioni riguardanti la Basilese Vita SA devono essere inviati ad una succursale della Basilese o alla sede centrale a Basilea.

Anche eventuali modifiche d'indirizzo o del nominativo devono essere comunicate tempestivamente alla Basilese Vita SA.

Se il contraente, la persona assicurata o il beneficiario è soggetto all'obbligo fiscale all'estero, la polizza assicurativa deve, all'occorrenza, essere dichiarata anche alle autorità estere di competenza. La Basilese Vita SA informa che su richiesta delle autorità, ad esempio in caso di domanda di assistenza amministrativa, essa può trasmettere dati all'autorità svizzera di competenza nell'ambito dell'ordinamento giuridico, soprattutto in virtù degli accordi sulla doppia imposizione.

R24

Accordi particolari

Gli accordi particolari sono validi solo se approvati per iscritto dalla sede centrale della Basilese Vita SA a Basilea.

R25

Basi legali

Il contratto di assicurazione e quindi anche la stipula, l'efficacia, la modifica o lo scioglimento di esso, nonché le eventuali controversie da esso derivanti sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero.

R26

Foro competente

Per tutte le controversie derivanti da questo contratto di assicurazione o ad esso connesse, incluse quelle relative alla stipula, all'efficacia, alla modifica o allo scioglimento del contratto stesso, il foro competente esclusivo è Basilea oppure il foro competente del domicilio svizzero del contraente o dell'avente diritto. Se il domicilio del contraente o dell'avente diritto si trova nel Principato del Liechtenstein, il foro competente è quello di Vaduz.

R27

Copertura assicurativa durante il servizio militare e in caso di guerra

Per tutte le compagnie di assicurazioni sulla vita operanti in Svizzera valgono le seguenti disposizioni emanate dall'autorità svizzera di vigilanza.

Il servizio militare attivo per difendere la neutralità svizzera, come pure quello prestato per mantenere la tranquillità e l'ordine all'interno del paese – senza che, nell'uno e nell'altro caso, intervengano operazioni belliche – sono considerati come servizio militare in tempo di pace e come tali sono coperti in base alle condizioni contrattuali. Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni belliche, a partire dall'inizio della guerra è dovuta una contribuzione unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine delle ostilità. È irrilevante che la persona assicurata prenda parte o meno alla guerra o che si trovi in Svizzera o all'estero. La contribuzione unica di guerra è destinata a coprire le perdite derivanti direttamente o indirettamente dalla guerra, per quanto esse riguardino assicurazioni alle quali siano applicabili le presenti condizioni. La Basilese Vita SA, di comune accordo con l'autorità svizzera di vigilanza, valuta queste perdite di guerra e i fondi disponibili, fissa la contribuzione unica di guerra e ne determina le possibilità di ammortamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni assicurate. Se scadono delle prestazioni assicurative prima che sia stata fissata la contribuzione unica di guerra, la Basilese Vita SA ha il diritto di differire parzialmente il pagamento di queste prestazioni e di effettuarlo al più tardi entro un anno dalla fine delle ostilità. L'entità della prestazione differita e il tasso d'interesse ad essa applicabile vengono fissati dalla Basilese Vita SA d'intesa con l'autorità svizzera di vigilanza. Il giorno dell'inizio e quello della fine della guerra, ai sensi delle precedenti disposizioni, vengono fissati dall'autorità svizzera di vigilanza. Se la persona assicurata prende parte ad una guerra o ad operazioni di carattere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o si trovi coinvolta in operazioni di carattere bellico, e muore durante una tale guerra o entro 6 mesi dalla conclusione della pace o dalla fine delle ostilità, la Basilese Vita SA è debitrice della riserva matematica calcolata al giorno del decesso. L'importo dovuto non potrà, tuttavia, essere superiore alla prestazione assicurata in caso di decesso. Se sono assicurate rendite di sopravvivenza, al posto della riserva matematica subentrano le rendite corrispondenti alla riserva matematica al giorno del decesso, per un importo massimo pari a quello delle rendite assicurate. La Basilese Vita SA, d'intesa con l'autorità svizzera di vigilanza, si riserva il diritto di modificare le disposizioni del presente paragrafo e di applicare queste modifiche al presente contratto. Inoltre, sono espressamente fatte salve le disposizioni legali e amministrative emanate in relazione ad una guerra, in particolare quelle che riguardano il riscatto dell'assicurazione.

Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Servizio clientela 00800 24 800 800
Fax + 41 58 285 90 73
servizioclientela@baloise.ch